



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE  
E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

PROT. 3126  
R.U. USCITA

Roma, 15 febbraio 2016

Al dr. Maurizio Longo  
Segretario Generale  
Trasportounito FIAP  
Viale G. Marconi 57 pal.A  
00146 ROMA  
(Rif. prot. 06/16 del 29 gennaio 2016)

**Oggetto:** Accesso al mercato e società consortili. Quesiti

Con riferimento ai quesiti formulati con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue.

In merito al primo punto, si evidenzia che ai sensi del combinato disposto delle circolari di questa Direzione n. 5/2008 e prot. n. 10670 del 30 aprile 2012, l'adesione da parte di un'impresa dotata di proprio accesso al mercato a strutture associate che abbiano effettuato l'accesso al mercato mediante acquisizione di veicoli per una massa complessiva totale non inferiore a 80 t almeno EURO 5 vincola la nuova impresa associata ad acquisire solamente veicoli di classe EURO 5, pur essendo consentito di mantenere gli autoveicoli di classe EURO inferiore posseduti in precedenza, fino alla loro dismissione. Ovviamente, non potendo sussistere due forme di accesso al mercato in capo alla stessa impresa, nell'aggregarsi al raggruppamento in parola quest'ultima perde il precedente accesso al mercato.

Con riferimento al secondo quesito (punto 1) si fa presente – sempre in relazione a quanto precisato con le predette circolari – che ai fini del corretto accesso al mercato del consorzio o della cooperativa a proprietà divisa, ogni impresa associata o consorziata deve contribuire con almeno un autoveicolo di classe non inferiore a EURO 5.

Si rappresenta, inoltre (cfr. punto 2), che in base alla predetta circolare n. 5/2008, l'autoveicolo (o gli autoveicoli in caso di apporto di più mezzi) con il quale l'impresa partecipa al sodalizio deve avere una massa complessiva minima superiore a 1,5 t.

In relazione al punto 3, si pone in luce che ai fini dell'accesso al mercato da parte di raggruppamenti di imprese mediante acquisizione di veicoli per una massa complessiva totale non inferiore a 80 t, i valori di massa complessiva da computare per conseguire la citata quota ponderale sono – in caso di autoveicoli isolati con capacità di carico – la massa complessiva legale risultante dalla carta di circolazione e, in caso di autoveicoli atti al traino, la massa legale, risultante dalle carte di circolazione, del complesso veicolare (trainante-rimorchio o semirimorchio) effettivamente in disponibilità dell'impresa.

Per quanto richiesto al punto 4, si rinvia a quanto già chiarito in merito ai quesiti di cui ai punti 1 e 2.

In relazione, infine, al punto 5, si fa presente che ai sensi dell'art. 1 della legge 298/1974, nella sezione speciale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi possono essere iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi che operano anche o esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie. Conseguentemente, in linea generale, il sodalizio, ferma restando la partecipazione di imprese che contribuiscano ciascuna almeno con un veicolo, ha facoltà di intestarsi propri veicoli, previa acquisizione di autonomo accesso al mercato.

In ogni caso si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 della legge 99/2009, l'accesso al mercato mediante partecipazione ad una delle strutture iscritte alla Sezione speciale dell'Albo comporta che l'attività di trasporto debba essere gestita e coordinata, a livello centralizzato e in tutte le sue fasi, direttamente dal consorzio o dalla cooperativa a proprietà divisa.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Enrico Finocchi)

